

**Le pensioni dei liberi professionisti iscritti ad un albo**

# Avvocati

Iniziamo con questo numero la pubblicazione delle schede relative alla previdenza dei liberi professionisti iscritti ad un albo.

E' un lavoro che ci impegnerà per parecchio tempo essendo le casse interessate ben 26.

Il testo delle schede, riordinato da Salvatore Martorelli, è stato tratto da una pubblicazione del Centro Studi e Ricerche Itinerari Previdenziali <http://www.pensionielavoro.it/>

## Avvocati

**ENTE GESTORE - Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense**  
Via G. G. Belli, 5 - 00193 ROMA - [www.cassaforense.it](http://www.cassaforense.it)

La tutela previdenziale degli avvocati e dei procuratori legali è gestita dalla Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense (CNPAF), che si alimenta con 3 tipi di contribuzione.

### Contributo minimo soggettivo

---

Ammonta a:

- 14,5% del reddito professionale dichiarato ai fini IRPEF (aliquota che salirà al 15% dal 2021 in poi), con un massimale di 100.700 euro e con un contributo minimo di 2.890 euro;
- 3% della parte di reddito professionale eccedente 100.700 euro (contributo di solidarietà);

Il contributo minimo soggettivo è ridotto alla metà per i primi sei anni qualora l'iscrizione alla Cassa decorra da prima del compimento del 35esimo anno di età.

Per i primi 8 anni di iscrizione alla Cassa Forense coincidenti con l'iscrizione all'Albo, senza riguardo per l'età anagrafica del professionista, il contributo minimo soggettivo dovuto ai sensi dell'art. 7 del regolamento di attuazione art. 21, verrà riscosso per metà a mezzo MAV nell'anno di competenza (con riconoscimento di soli 6 mesi di anzianità contributiva) e per l'altra metà residua (con riconoscimento di ulteriori 6 mesi) con la seguente modalità:

- obbligatoriamente, in autoliquidazione nell'anno successivo, qualora il reddito professionale prodotto sia pari o superiore a 10.300 euro;
- in via del tutto facoltativa entro l'ottavo anno di iscrizione, qualora il reddito sia inferiore al valore soglia di 10.300 euro. Infine, il contributo minimo soggettivo non è del tutto dovuto per il periodo di praticantato.

### Contributo integrativo (ripetibile nei confronti dei clienti)

---

Ammonta:

- 4% dei corrispettivi assoggettati a IVA.

Il Comitato dei Delegati di Cassa Forense ha deliberato la temporanea abrogazione del contributo integrativo minimo per gli anni dal 2018 al 2022. Anche in tali anni resta in ogni caso spettante il contributo integrativo nella misura del 4% dell'effettivo volume d'affari IVA dichiarato.

### Contributo soggettivo "modulare"

---

Varia dall'1 al 10% del reddito professionale netto dichiarato ai fini IRPEF, con un massimale di 100.700 euro. Gli iscritti alla Cassa e i pensionati di invalidità (fino al raggiungimento dell'età anagrafica richiesta per accedere al trattamento pensionistico di vecchiaia), possono, su base volontaria, accantonare un contributo soggettivo modulare per finanziare la propria pensione, fra l'1% e il 10% del reddito professionale netto dichiarato ai fini Irpef entro il tetto reddituale previsto anno per anno. Tale percentuale potrà essere variata una sola volta, in aumento o in diminuzione

prima del termine di scadenza per il versamento (31 dicembre). Non è consentito il pagamento tardivo e le somme corrisposte a tale titolo oltre la prevista scadenza vengono restituite.

### Contributo di maternità

---

In cifra fissa, pari a 95 euro annui per il 2020.

#### La contribuzione 2020

14,5% reddito professionale IRPEF sino a 100.700 euro	Minimo 2.875 euro
3% oltre 10.700 euro	---
Dall'1 al 10% reddito professionale IRPEF sino a 100.200 euro	Minimo 0 euro
4% sul volume affari IVA	---

## I TRATTAMENTI PENSIONISTICI

Il diritto alle prestazioni pensionistiche è subordinato alle condizioni che in via generale sono il verificarsi dell'evento protetto (ad esempio il compimento di una determinata età) e il possesso da parte dell'assicurato di determinati requisiti contributivi e assicurativi.

### La pensione di vecchiaia

---

Viene corrisposta al compimento del 70esimo anno di età con un minimo di 35 anni di contribuzione. I suddetti requisiti sono richiesti a partire dall'1 gennaio 2021. Nel periodo transitorio valgono i requisiti di seguito indicati:

Anno di pensionamento	Requisiti
2010	65 anni di età e 30 di contribuzione
2011-2013	66 anni di età e 31 di contribuzione
2014-2016	67 anni di età e 32 di contribuzione
2017-2018	68 anni di età e 33 di contribuzione
2019-2020	69 anni di età e 34 di contribuzione

È possibile anticipare il pensionamento al raggiungimento di una età compresa tra il 65esimo e il 70esimo anno, previa applicazione di un coefficiente di riduzione dell'importo di pensione, pari allo 0,41% per ogni mese di anticipo rispetto all'età anagrafica prevista. Tale riduzione non si applica in presenza di un'anzianità contributiva pari a 40 anni e comunque non prima del compimento del 65esimo anno di età.

### La pensione di vecchiaia contributiva

---

Viene corrisposta agli iscritti che abbiano maturato il requisito anagrafico per la pensione di vecchiaia senza la contestuale maturazione dell'anzianità contributiva richiesta.

Dal 1° gennaio 2021 i requisiti saranno 70 anni e almeno 5, ma meno di 35 anni, di effettiva iscrizione e contribuzione. Nel periodo transitorio valgono i seguenti requisiti:

Anno di pensionamento	Requisiti
2017-2018	68 anni di età e almeno 5, ma meno di 33, anni di contribuzione
2019-2020	69 anni di età e almeno 5, ma meno di 34, anni di contribuzione

## Supplemento di pensione

---

Per le pensioni di vecchiaia, con decorrenza 1/2/2011 e successiva, trova applicazione una graduale eliminazione dei supplementi di pensione, calcolati con sistema di calcolo contributivo:

- per le pensioni di vecchiaia, con decorrenza tra l'1/2/2011 e l'1/1/2014: un unico supplemento dopo 4 anni dal pensionamento;
- per le pensioni di vecchiaia, con decorrenza tra l'1/2/2014 e l'1/1/2017: un unico supplemento dopo 3 anni dal pensionamento;
- per le pensioni di vecchiaia, con decorrenza tra l'1/2/2017 e l'1/1/2019: un unico supplemento dopo 2 anni dal pensionamento;
- per le pensioni di vecchiaia, con decorrenza tra l'1/2/2019 e l'1/1/2021: un unico supplemento dopo 1 anno dal pensionamento;
- per le pensioni di vecchiaia, con decorrenza 1/2/2021 e successiva, non è prevista l'erogazione di alcun supplemento di pensione.

## La pensione di anzianità

---

Viene riconosciuta al raggiungimento di 62 anni di età e di 40 anni di contribuzione, previa cancellazione dall'Albo professionale. I suddetti requisiti sono richiesti a partire dall'1 gennaio 2020. Nel periodo transitorio valgono i requisiti di seguito indicati:

Anno di pensionamento	Requisiti
2010- 2011	58 anni di età e 35 di contribuzione
2012-2013	58 anni di età e 36 di contribuzione
2014-2015	59 anni di età e 37 di contribuzione
2016-2017	60 anni di età e 38 di contribuzione
2018-2019	61 anni di età e 39 di contribuzione

A norma dell'art. 3 della legge n. 576/80, il diritto alla pensione di anzianità è incompatibile con la contemporanea iscrizione a qualsiasi albo forense. In caso di tale iscrizione, la pensione viene sospesa con effetto dal momento in cui si verifica l'incompatibilità. A seguito della Riforma della Previdenza Forense, per le pensioni di anzianità, con decorrenza a partire da febbraio del 2010, non è più prevista la corresponsione della pensione minima.

## Prestazione contributiva per pensionati di vecchiaia e anzianità

---

I pensionati di vecchiaia hanno diritto, inoltre, a una prestazione contributiva *una tantum* a far data dall'anno solare posteriore alla maturazione dell'ultimo supplemento pensionistico, calcolata nella misura del 2% del reddito professionale dichiarato durante tali anni, considerando solo la parte di reddito fino al tetto pensionistico vigente. Ai fini del calcolo di tale prestazione contributiva non

sono computabili i redditi dichiarati prima del 2013, anche se posteriori cronologicamente alla maturazione del supplemento pensionistico.

### **La pensione di inabilità**

---

Viene corrisposta a qualsiasi età, con un minimo di 5 anni di effettiva iscrizione e contribuzione. Sono inoltre richiesti i seguenti requisiti:

- capacità all'esercizio della professione esclusa a causa di malattia o infortunio in modo permanente e totale;
- malattia o infortunio sopravvenuti all'iscrizione;
- iscrizione in atto continuativamente da data anteriore al compimento del 40esimo anno di età;
- cancellazione da tutti gli albi forensi compreso l'albo speciale per il patrocinio dinanzi alla Corte di Cassazione e alle giurisdizioni superiori;
- regolarità della posizione contributiva nei confronti della Cassa.

Viene richiesto il riconoscimento dello stato di inabilità totale (100%). La capacità all'esercizio della professione forense deve quindi risultare esclusa a causa di malattia o infortunio in modo permanente e totale o si deve essere verificata comunque malattia o infortunio sopravvenuti all'iscrizione. L'iscrizione del richiedente deve essere in atto continuativamente prima del compimento del 40esimo anno di età e deve poi essere attuata cancellazione da tutti gli albi forensi compreso l'albo speciale per il patrocinio dinanzi alla Corte di Cassazione e alle giurisdizioni superiori e la Cassa dovrà anche accertare regolarità della posizione contributiva.

Gli anni ai quali va commisurata la pensione di inabilità sono aumentati di 10, sino a raggiungere il massimo di:

- 38 fino al 31 dicembre 2018;
- 39 fino al 31 dicembre 2020;
- 40 dall'1 gennaio 2021.

La misura della pensione di inabilità è stabilita con le stesse regole di quelle della pensione di vecchiaia; inoltre, non può comunque essere inferiore a quello minimo disciplinato dall'art. 5, comma 1 del Regolamento per le Prestazioni Previdenziali (11.692,00 euro).

### **La pensione di invalidità**

---

Spetta a qualsiasi età con un minimo di 5 anni di contribuzione che sia in regime di regolarità contributiva e che sia iscritto anteriormente al compimento di 40 anni di età. Viene richiesto il riconoscimento della perdita di almeno i 2/3 della capacità lavorativa per infermità o difetto fisico o mentale, sopravvenuti dopo l'iscrizione. Il diritto a pensione sussiste anche quando l'infermità o i difetti fisici o mentali persistono al rapporto assicurativo, purché vi sia un aggravamento o siano sopraggiunte nuove infermità che provochino la riduzione di almeno i 2/3 della capacità lavorativa. La misura della pensione è pari al 70% di quella prevista per l'inabilità con la stessa soglia minima (proporzionata al 70%) vigente per la pensione di inabilità.

### **La pensione ai superstiti**

---

Mentre la pensione di reversibilità spetta in caso di decesso di un pensionato, la pensione indiretta spetta in caso di decesso di un assicurato con almeno 10 anni di contribuzione. Inoltre, l'iscrizione

alla Cassa dovrà mostrare carattere di continuità da data anteriore al compimento del 40esimo anno di età del *de cuius* e l'eventuale cessazione dell'iscrizione alla Cassa forense non dovrà essere situata prima di tre anni anteriori alla scomparsa dello stesso.

### Aventi diritto

I superstiti beneficiari sono il coniuge e i figli (minorenni, maggiorenni studenti sino a 21 anni ed universitari sino a 26 anni, ovvero inabili e a carico del genitore defunto). In riferimento al coniuge, questi avrà diritto al trattamento anche se separato legalmente, a condizione non gli sia stata addebitata la responsabilità della separazione; il coniuge superstite separato "con addebito" ha di conseguenza comunque diritto alla pensione soltanto nel caso in cui risulti titolare di assegno alimentare a carico del *de cuius*. Il coniuge divorziato può beneficiare della pensione nel caso in cui sia titolare dell'assegno alimentare, di cui all'art. 5 della legge n. 898/1970 e non sia convolato a nuove nozze. La pensione di reversibilità è revocata nel caso in cui il coniuge superstite (o divorziato) maturi nuovo matrimonio. La revoca decorre dal primo giorno del mese successivo delle nuove nozze.

### Quote spettanti

La misura della pensione è stabilita in una quota dell'intero importo del trattamento già liquidato al lavoratore o che a lui sarebbe spettato. Le quote sono le seguenti: un solo superstite: 60%; due superstiti: 80%; tre o più superstiti: 100%.

### Decorrenza e misura della pensione

---

La pensione di vecchiaia decorre dal mese successivo al raggiungimento dei requisiti richiesti; decorrerà invece dall'1 febbraio dell'anno di maturazione dell'anzianità contributiva prevista, se questa è successiva al compimento dell'età anagrafica richiesta. La decorrenza slitta infine al primo giorno del mese successivo alla trasmissione della domanda o alla maturazione dei requisiti minimi richiesti, se successivi, in caso di anticipazione della pensione, ai sensi dell'art. 2, comma 2, del Regolamento per le prestazioni previdenziali.

La pensione di anzianità decorre dal mese successivo a quello in si maturano i requisiti. Le pensioni di inabilità e invalidità decorrono dal mese successivo alla presentazione della domanda. La pensione ai superstiti è fissata al mese successivo alla data del decesso del dante causa.

### **Misura della pensione**

#### **Base pensionabile**

---

La base pensionabile è costituita dal reddito medio annuo professionale dichiarato ai fini IRPEF dell'intero periodo di iscrizione alla Cassa (rivalutato in base all'indice Istat. Ai fini della determinazione del trattamento si considerano solo gli anni di effettiva iscrizione e contribuzione e per il calcolo della media si considera solo la parte di reddito professionale compresa entro il tetto reddituale per l'anno (10.700 euro nel 2020).

#### **L'aliquota di rendimento**

---

La pensione a carico di Cassa Forense si compone di due quote: la prima (quota di base) è calcolata con criterio retributivo, la seconda si definisce modulare (metodo di calcolo contributivo). L'importo

annuo della pensione in quota di base è calcolato applicando al reddito pensionabile individuale un coefficiente dell'1,40% per ogni anno di effettiva iscrizione e contribuzione. Nel periodo transitorio si applicano le seguenti aliquote di rendimento, per ogni anno di contribuzione:

1,50% fino a 3/4 del tetto reddituale;

1,20% da 3/4 del tetto reddituale fino al valore soglia del tetto stesso.

### Integrazione al trattamento minimo

---

Tale trattamento è applicabile a condizione che i redditi complessivi dell'iscritto e del coniuge (non legalmente ed effettivamente separato) non siano superiori al triplo della pensione minima dell'anno di maturazione del diritto. Ai fini del computo del reddito massimo non si considerano il reddito della casa di abitazione del titolare della pensione, il trattamento di fine rapporto e le erogazioni equiparate. Si considera la media dei redditi effettivamente percepiti nei 3 anni precedenti quello per il quale si chiede l'integrazione.

Coefficienti di conversione del montante contributivo validi dal 2019 al 2021

Età pensione	% da applicare al montante contributivo	Età pensione	% da applicare al montante contributivo
57	4,200	69	6,021
58	4,304	70	6,257
59	4,414	71	6,513
60	4,532	72	7,790
61	4,657	73	7,090
62	4,790	74	7,414
63	4,932	75	7,769
64	5,083	76	8,159
65	5,245	77	8,590
66	5,419	78	9,070
67	5,604	79	9,602
68	5,804	80	10,192

Divisori e coefficienti di conversione del montante contributivo validi dall'1 gennaio 2019

Età pensione	Divisori	% da applicare al montante contributivo
57	23,812	4,200
58	23,236	4,304
59	22,654	4,414
60	22,067	4,532
61	21,475	4,657
62	20,878	4,790
63	20,276	4,932
64	19,672	5,083
65	19,064	5,245
66	18,455	5,419
67	17,844	5,604
68	17,231	5,804
69	16,609	6,021
70	15,982	6,257
71	15,353	6,513

### Quota "Modulare"

---

In aggiunta alla pensione di "base" (metodo reddituale) al compimento dell'età stabilita per la pensione di vecchiaia, è prevista la liquidazione, con il metodo "contributivo" (analogo a quello previsto per i lavoratori iscritti all'INPS) della cosiddetta quota "modulare". Il montante contributivo individuale al 31 dicembre di ciascun anno è costituito dalla somma dei contributi facoltativi versati dall'iscritto, rivalutato su base composta al 31 dicembre di ogni anno ad un tasso annuo di capitalizzazione pari al 90% della variazione media quinquennale del tasso di rendimento netto del

patrimonio investito dalla Cassa in tale periodo, con un valore minimo dell'1,5%. Tale valore minimo è garantito da un fondo di riserva di rischio alimentato dal rimanente 10% del rendimento non attribuito all'iscritto.

## **CUMULO GRATUITO**

Dall'1 gennaio 2017, a seguito della L. 232/2016 i soggetti iscritti a due o più forme di assicurazione obbligatoria per invalidità, vecchiaia e superstiti dei lavoratori dipendenti, autonomi, degli iscritti alla Gestione separata e alle forme sostitutive ed esclusive dell'AGO - comprese le Casse libero-professionali per iscritti ad Albo - possono cumulare gratuitamente i periodi assicurativi non coincidenti al fine del conseguimento di un'unica pensione. Ciò a condizione che non siano già titolari di trattamento pensionistico presso una delle predette gestioni.

La facoltà può essere esercitata per la liquidazione dei seguenti trattamenti pensionistici:

- di vecchiaia con i requisiti anagrafici e contributivi previsti;
- anticipata con i requisiti contributivi previsti dalla legge vigente (42 anni e 10 mesi per gli uomini e 41 e 10 mesi per le donne fino al 31 dicembre 2026 (da adeguare alla speranza di vita per gli anni seguenti), con accesso al trattamento pensionistico trascorsi 3 mesi dalla maturazione del requisito contributivo (per effetto della cosiddetta finestra mobile);
- per inabilità;
- ai superstiti di assicurato deceduto prima di aver acquisito il diritto a pensione presso una delle Gestioni assicurative interessate al cumulo.

Il criterio di calcolo dell'assegno ottenuto con il cumulo non segue la regola generalizzata del sistema contributivo, come nella totalizzazione, ma viene applicato il criterio del pro-quota, con le regole in vigore in ciascuna gestione. A differenza di quanto avviene per la totalizzazione (decorrenza differita di 18 mesi per la pensione di vecchiaia e 21 mesi per la pensione di anzianità per effetto di finestra mobile), la pensione (vecchiaia/vecchiaia anticipata) ottenuta grazie all'istituto del cumulo decorre dal primo giorno del mese successivo a quello della domanda.

Come chiarito dalla Circolare n.140/2017 INPS, la pensione di vecchiaia in cumulo sarà erogata 'per formazione progressiva', con singole quote decorrenti alla maturazione dei singoli requisiti anagrafici, contributivi e di status previsti dal singolo ordinamento pensionistico che concorra anche solo in parte alla definizione del trattamento pensionistico di vecchiaia in cumulo.

La decorrenza della pensione di inabilità è attribuita secondo i criteri vigenti nella gestione nella quale il lavoratore è iscritto al momento del verificarsi dello stato inabilitante. La pensione ai superstiti decorre dal primo giorno del mese successivo a quello del decesso del dante causa e pertanto i trattamenti liquidati in base alle disposizioni sul cumulo devono avere decorrenza successiva all'1 febbraio 2013 (successiva all'1 febbraio 2017, in caso di contribuzione versata presso una Cassa professionale).

Per la pensione anticipata in cumulo non è richiesta la cancellazione dagli Albi professionali Forensi, a differenza - ad esempio - della pensione di anzianità in totalizzazione. Nel calcolo del pro quota a carico della Cassa Forense, la Cassa (con la circolare n. 2/2017) ha chiarito che verrà calcolato con metodo retributivo la quota di coloro che hanno maturato almeno 33 anni di contributi (pari a 34 anni dal 2019, 35 a far data dal 2021) computando però l'intera anzianità dell'assicurato ovunque accantonata grazie al cumulo contributivo. Nel caso di anzianità contributive inferiori alle soglie richieste la quota di pensione in cumulo a carico della Cassa Forense sarà liquidata con metodo contributivo.



Per consulenza personalizzata e presentazione di  
eventuali domande  
**il Patronato INAS CISL è a tua disposizione.**



Chiama il numero verde per trovare la sede più vicina



Rilasciato sotto Licenza [Creative Commons Attribuzione - Non commerciale - Non opere derivate 3.0 Italia](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/it/).

Per ricevere direttamente "Previdenza Flash" inviate una e-mail a : [p.zani@tuttoprevidenza.it](mailto:p.zani@tuttoprevidenza.it) con all'oggetto "Previdenza Flash" e come testo "sì"